

CAMERA DEI DEPUTATI N. 29-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLA, MUSOTTO, LA SPADA, BERTINELLI e BOTTONELLI

Annunziata il 25 luglio 1953

Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato

Presentata alla Presidenza il 18 ottobre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Poche volte vi è stata, tra i membri della Commissione che ha esaminata questa proposta di legge, tanta unanimità e purtuttavia tanta perplessità.

Già nella passata legislatura la proposta era stata presentata ed aveva preso il n. 1933. Era stata esaminata dalla IV Commissione per il parere, ma parere non era stato dato; la I Commissione non ne aveva neppure iniziato l'esame, quando la Camera fu sciolta.

La proposta venne ripresentata e prese il n. 29.

La IV Commissione esprimendo parere favorevole proponeva di sostituire l'articolo unico col seguente testo:

« Ai fini delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che concedono benefici

a favore del personale in possesso di benemerienze di guerra, sono enti statali gli organismi (opere nazionali, enti ed istituti) dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, soggetti a vigilanza e tutela dello Stato ».

Il nuovo testo proposto dalla IV Commissione dimostrava la perplessità anche di quella Commissione sui due punti fondamentali della proposta. Tutti di accordo che necessario sia estendere a tutti gli enti pubblici le norme esistenti in favore degli ex combattenti, tutti d'accordo che la norma non possa e non debba essere retroattiva, ma come esattamente formulare la norma per modo che non insorgano perplessità? Infatti la norma esistente, quella del decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, aveva già causato inconvenienti

non lievi, proprio lamentati dai presentatori della proposta circa l'estensione a diversi enti parastatali o autonomi. La nuova norma che si propone, poi, come potrà conciliarsi con gli interessi di Enti i quali coi propri bilanci non potrebbero far fronte a nuovi oneri? o che hanno contratti di lavoro più favorevoli per altri punti in favore degli ex combattenti? Come potrà conciliarsi con gli interessi degli altri dipendenti già inquadrati in regolari organici, con un proprio stato giuridico?

Fu allora che il relatore propose un nuovo testo, il quale, pur non essendo perfetto, cercava di ovviare a tutte le difficoltà e di essere il più preciso possibile.

Si discusse allora a lungo, si proposero emendamenti, ma tutti gli accorgimenti suggeriti si dovettero riconoscere come meno esatti e pertanto si approvò il testo sostitu-

livo proposto dal relatore. Si chiese allora che la proposta venisse deferita alla Commissione in sede legislativa, ma la richiesta non venne accolta dalla Presidenza della Camera. Pertanto, dovendo proporre alla Camera di approvare la proposta di legge nel testo come modificato dalla Commissione, il relatore si fa carico di prospettare come sarà bene accolta ogni altra formula la quale ottenesse di esprimere in termini giuridicamente più perfetti quella che è stata la volontà espressa unanimemente dai membri della Commissione: far concedere da tutti gli enti pubblici agli ex combattenti, già in servizio o da assumere, i benefici concessi ad essi dalle leggi, con effetto dalla entrata in vigore di questa proposta di legge, e nei limiti dei loro ordinamenti di lavoro e dei loro bilanci.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni legislative e i regolamenti che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerienze di guerra, sono estese al personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti pubblici non compresi tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni che concedono benefici al personale ex combattente, apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro, e nei limiti delle disponibilità dei loro bilanci.

Le norme integrative di cui al precedente comma saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.